

Comune di Calanca

Cantone dei Grigioni



Regolamento comunale per la circolazione su strade forestali ed agricole e prescrizioni specifiche per la frazione di Braggio

Indice

Art. 1	Base legale	3
Art. 2	Divieto di circolazione	3
Art. 3	Eccezioni senza autorizzazione	3
Art. 4	Eccezioni soggette ad autorizzazione	3
Art. 5	Tasse	4
Art. 6	Prescrizioni particolari	4
Art. 7	Prescrizioni specifiche per la frazione di Braggio	5
Art. 8	Disposizioni penali	6
Art. 9	Esecuzione	6
Art. 10	Pubblicazione e segnaletica	6
Art. 11	Rimedi legali	6
Art. 12	Entrata in vigore	6

Art. 1 Base legale

Il presente regolamento si basa sulla legge federale sulle foreste, sulla legge federale sull'agricoltura e sulle relative ordinanze.

Art. 2 Divieto di circolazione con autorizzazioni d'eccezione

Le stradi forestali ed agricole servono, oltre che alla selvicoltura, anche ad altri scopi. Fa quindi stato un divieto di circolazione per veicoli a motore, motociclette, ciclomotori, quad (ATV) con eccezioni giusta gli art. 3 e 4 del presente regolamento.

Per esigenze particolari il Municipio può autorizzare lo sgombero della neve.

Per le motoslitte valgono le prescrizioni cantonali con l'autorizzazione comunale di tratta.

Art. 3 Eccezioni senza autorizzazione

Non necessitano di autorizzazione:

- a) le eccezioni previste dalle leggi federali e cantonali;
- b) le trasferte di servizio della polizia, del servizio forestale, del guardiano della selvaggina;
- c) le trasferte allo scopo di adempiere attività d'ufficio o legali del personale comunale, cantonale e dei tribunali, nonché le trasferte al servizio della Confederazione;
- d) le trasferte di medici e veterinari in servizio;
- e) le trasferte in seguito ad infortuni, incendi e catastrofi che sono ordinate da un ente responsabile;
- f) le trasferte a scopo agricolo e forestale.

Art. 4 Eccezioni soggette ad autorizzazione

Il Municipio rilascia su richiesta autorizzazioni di circolazione con prelevamento di una tassa per:

- a) veicoli di proprietari fondiari e di stabili, fittavoli e locatari per l'accesso ai loro immobili (l'autorizzazione può essere rilasciata anche per gli altri membri dell'economia domestica);

- b) veicoli di fornitori, professionisti, gestori di capanne, concessionari, per l'esercizio della loro attività e per servizi di trasporto per determinati scopi;
- c) di costruzione, per tutti i trasporti necessari ad un determinato cantiere (l'autorizzazione è rilasciata con il permesso di costruzione ed è di durata limitata fino alla conclusione dei lavori);
- d) trasporti alle cascine e agli Alpi di Stabveder e Rossiglion;
- e) veicoli di persone motulesi;

Il mancato uso non dà diritto ad alcun risarcimento.

Art. 5 Tasse

Verranno riscosse le seguenti tasse:

- a) autorizzazione annuale per veicoli fino a 3.5 t (incl. motoveicoli)* CHF 100.00
 - b) autorizzazione mensile per veicoli oltre a 3.5 t CHF 100.00
 - c) autorizzazioni giornaliere (incl. gettoni) per veicoli fino a 3.5 t CHF 10.00
- Un'autorizzazione giornaliera vale per l'andata ed il ritorno.
- d) autorizzazione di cantiere da CHF 200.00 a CHF 500.00
 - e) autorizzazione di tratta stagionale per motoslitte CHF 50.00
 - f) per la frazione di Landarenca vengono tassati tutti i mezzi motorizzati non agricoli con una tassa annuale di CHF 100.00

**Per frazione di Braggio vedi art. 7.4.*

Art. 6 Prescrizioni particolari

In caso di condizioni stradali sfavorevoli o a seguito di esigenze forestali, il Municipio può proibire tutti i transiti o decretare limitazioni per determinati orari e/o categorie di veicoli.

In particolare durante il periodo invernale non viene attuata nessuna manutenzione, resta pertanto vietato il transito per qualsiasi tipo di veicolo a motore, eccettuate le motoslitte munite di un'autorizzazione comunale di tratta. In questo senso le motoslitte munite di un'autorizzazione comunale non possono circolare al di fuori della tratta autorizzata.

Pure vietato sono lo spargimento di ghiaia, di sale, il transito con veicoli muniti di catene e lo sgombero della neve. Per esigenze particolari il Municipio può autorizzare lo sgombero della neve.

In generale il Comune declina ogni responsabilità per la sicurezza del traffico o per danni in seguito a difetti del campo stradale e dei manufatti in genere e in particolare per la caduta di sassi, alberi, rami, acqua, incendi o fondo stradale sdruciolevole o gelato. In questo senso l'utente deve adeguare il tipo di veicolo e la velocità alle condizioni della strada.

Non è permesso viaggiare sul terreno che confina con la strada. Si può parcheggiare e incrociare soltanto nei luoghi adeguati e appositamente designati.

Art. 7 Braggio, prescrizioni specifiche

Per la frazione di Braggio valgono inoltre le seguenti prescrizioni speciali:

Art. 7.1 Servizio invernale

Viene assicurato secondo il piano deciso e pubblicato dal Municipio.

Art. 7.2 Divieto generale

Su tutte le strade soggette al presente regolamento site nella frazione di Braggio è decretato un divieto generale di circolazione per veicoli a motore.

Art. 7.3 Eccezioni

Valgono le disposizioni dell'art. 3.

Art. 7.4 Autorizzazioni

L'autorizzazione viene rilasciata per:

- a) veicoli utilizzati per il trasporto di materiale e attrezzature per i cantieri edili;
- b) veicoli utilizzati per il trasporto nel quadro di attività artigianali svolte a Braggio;
- c) veicoli utilizzati per il trasporto di merci o persone qualora l'impiego degli stessi è indispensabile;
- d) moto, motorini e quad (ATV) e veicoli con targa agricola (verde) o da lavoro (blu).

La circolazione è comunque autorizzata solo per l'adempimento degli scopi per cui è stata accordata e la durata per la quale è stata rilasciata.

I mezzi provenienti dalla strada forestale, con regolare permesso, non necessitano di un'ulteriore autorizzazione. Il tempo massimo di permanenza è di 24 ore.

Non vengono rilasciati permessi annuali.

Eventuali autorizzazioni speciali devono essere rilasciate dal Municipio.

Art. 7.5 Procedura

Le autorizzazioni sono rilasciate dal Municipio dietro istanza degli interessati.

Art. 8 Disposizioni penali

Le contravvenzioni al presente regolamento verranno punite dal Municipio con una multa minima di CHF 200.00 e massima di CHF 1'000.00, in caso di recidiva fino a CHF 5'000.00.

L'abuso dell'autorizzazione può comportare la revoca permanente o provvisoria della stessa.

Art. 9 Esecuzione

L'esecuzione del presente regolamento spetta al Municipio. Esso può delegare questa competenza a funzionari comunali (forestale o altri).

Art. 10 Pubblicazione e segnaletica

Le eccezioni e le limitazioni del traffico emanate con il presente regolamento devono essere pubblicate.

Art. 11 Rimedi legali

Contro le decisioni del Municipio può essere interposto ricorso al Tribunale Amministrativo dei Grigioni, entro 30 giorni dalla comunicazione.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea comunale e in data da definire dal Municipio.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogati tutti gli atti normativi precedenti relativi alla circolazione su strade forestali ed agricole, emanati dagli ex Comuni di Arvigo, Braggio, Cauco e Selma.

Approvato dall'Assemblea comunale in data

Il Municipio ha deciso la data d'entrata in vigore per il

Il Municipio di Calanca

Il Sindaco:

La Segretaria:

R. Keller

M. Navoni